

Dichiarazioni energivori: apertura del portale per le dichiarazioni relative all'annualità 2022

Informiamo le aziende interessate che l'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la delibera n. 479/2021/R/EEL ha dato disposizioni alla Csea, Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, di aprire il **Portale Energivori per l'anno di competenza 2022** entro e non oltre il 5 novembre 2021 e che in via eccezionale, per la raccolta dei dati, il termine ordinariamente fissato in 45 giorni per le imprese energivore, venga ridotto a 30 giorni dall'apertura del Portale.

In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia Covid-19 ha avuto sulle imprese, è stato previsto che:

- ai fini del calcolo dell'intensità elettrica, il Val, il consumo e il fatturato sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, **2018 e 2019**, con esclusione dell'annualità 2020;
- Il consumo medio dell'energia elettrica dell'impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso all'agevolazione di **1 GWh/anno**, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
- Ai fini del calcolo del livello di contribuzione è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento (2018, 2019), con esclusione dei dati dell'annualità 2020;
- nei soli casi in cui il 2020 sia l'unico anno del

periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo (ovvero, per le imprese energivore costituite nel corso del 2020) siano utilizzati **i dati di consumo ed economici dell'impresa** (Val e fatturato) **dell'anno 2020**, ai fini del calcolo degli indici di intensità elettrica in rapporto al Val o al fatturato, nonché della verifica della soglia minima di accesso alle agevolazioni;

- per l'anno di competenza 2022 il **prezzo dell'energia elettrica** è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019.

Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla Csea per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2022, resta invariato rispetto a quanto previsto per l'anno 2021 e pari a:

- **100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;**
- **300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.**

Il mancato versamento alla Csea del contributo a sostegno dei costi amministrativi e il mancato versamento della contribuzione da parte delle imprese rientranti nelle classi di agevolazione Val.x comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute.

Il versamento delle suddette rate a Csea è condizione necessaria per l'inserimento ed il mantenimento dell'impresa in elenco.

Per ciascun anno il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della Csea, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle

rate si riferisce.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

[4298_N.L.41_- _Delibera_Arera_479_2021.pdf](#)

[Download](#)